

Il giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva, rilevato che:

- l'articolo 11, comma 7 D lgs. 104/2010 prevede che misure cautelari rese dal giudice amministrativo perdono efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate, con la precisazione che le parti possono riproporre al giudice munito di giurisdizione;
- la misura cautelare già concessa dal TAR che ha successivamente declinato la sua giurisdizione, è stata parzialmente eseguita dall'amministrazione, ma la collocazione in graduatoria del ricorrente è stata accantonata in attesa della definizione del giudizio;
- la suddetta misura deve pertanto essere confermata dal giudice ordinario, sulla base degli elementi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* già a suo tempo vagliati dal giudice amministrativo;
- quanto alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente, si deve rilevare come foro competente alternativo sia quello dell'ultima sede di servizio del ricorrente (Parma);

P.Q.M.

conferma il contenuto dispositivo dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n.5144/09 del 6.11.2009

Spese al definitivo

Parma, 16 aprile 2012

Il giudice

Dott. Giuseppe Coscioni



TRIBUNALE DI PARMA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 APR 2012

IL CANCELLIERE

